FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE - SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 32/TFN – Sezione Disciplinare (2017/2018)

Il Tribunale Federale Nazionale — Sezione Disciplinare, costituito dal Cons. Roberto Proietti **Presidente**; dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Sergio Quirino Valente **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Giancarlo Di Veglia **Rappresentante AIA**; e del Signor Claudio Cresta **Segretario** con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Antonella Sansoni si è riunito il 14.12.2017 e ha assunto le seguenti decisioni:

(85) - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PERRUCCI GIULIO (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società SSDARL Città Di Campobasso), SOCIETÀ SSDARL CITTÀ DI CAMPOBASSO - (nota n. 3239/44 pf17-18 AA/GP/mg del 23.10.2017).

(86) - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PERRUCCI GIULIO (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società SSDARL Città Di Campobasso). SOCIETÀ SSDARL CITTÀ DI CAMPOBASSO - (nota n. 3235/39 pf17-18 AA/GP/mq del 23.10.2017).

[87] – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PERRUCCI GIULIO (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società SSDARL Città Di Campobasso). SOCIETÀ SSDARL CITTÀ DI CAMPOBASSO - (nota n. 3236/40 pf17-18 AA/GP/mg del 23.10.2017).

[88] - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PERRUCCI GIULIO (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società SSDARL Città Di Campobasso), SOCIETÀ SSDARL CITTÀ DI CAMPOBASSO - (nota n. 3237/41 pf17-18 AA/GP/mg del 23.10.2017).

(89) — DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PERRUCCI GIULIO (all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società SSDARL Città Di Campobasso), SOCIETÀ SSDARL CITTÀ DI CAMPOBASSO – (nota n. 3238/43 pf17-18 AA/GP/mg del 23.10.2017).

Il deferimento

La Procura Federale, con cinque distinti atti, tutti datati 23 ottobre 2017, ha deferito a questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare il Sig. Perrucci Giulio, nella qualità di Presidente e legale rappresentante della Società SSDARL Città di Campobasso, per violazione dell'art. 1 bis comma 1 CGS in relazione all'art. 94 ter comma 13 NOIF ed all'art. 8 commi 9 e 10 CGS a motivo del mancato pagamento in favore di tesserati della Società di somme accertate dalla Commissione Accordi Economici LND (in quattro casi) e dal Collegio Arbitrale LND (in un caso), che doveva essere effettuato entro il termine di trenta giorni da ogni singola comunicazione delle pronunce.

Più in particolare, il primo deferimento ha investito l'allenatore Sig. Roberto Cappellacci, creditore di € 23.397,23 (Collegio Arbitrale decisione 20 aprile 2017, comunicata alla Società il 25 aprile successivo); il secondo deferimento ha investito il calciatore Sig. Giuseppe Todino, creditore di € 12.040,96 (Commissione Accordi Economici decisione 7 marzo 2017, comunicata in pari data); il terzo deferimento ha investito il calciatore Sig. Davide Losi, creditore di € 3.000,00 (Commissione Accordi Economici decisione 27 aprile 2017, comunicata in pari data); il quarto deferimento ha investito i calciatori Sigg.ri Nicolò Mulatero, Alessandro Tascini e Giulio Grillo, rispettivamente creditori di € 1.017,88, € 2.400,00 e € 3.793,95 (Commissioni Accordi Economici decisioni 6 aprile 2017, comunicate in pari data); il quinto deferimento ha investito i calciatori Sigg.ri Francesco D'Angelo, Stefano Vavolo e Marvin Torvic, rispettivamente creditori di € 9.081,25, € 2.741,52 e € 5.632,29 (Commissione Accordi Economici decisioni 16 maggio 2017, 22 qiugno 2017, 16 magio 2017, rispettivamente comunicate in pari date).

Nei cinque atti è stata altresì deferita la Società SSDARL Città di Campobasso ai sensi dell'art. U comma 1 CGS a titolo di responsabilità diretta per le violazioni ascritte al proprio rappresentante legale.

II patteggiamento

Prima dell'inizio del dibattimento, la Procura Federale, il Signor Perrucci Giulio e la Società SSDARL Città di Campobasso, rappresentati dall' Avv. Antonino Mancini, hanno depositano proposta di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, previa richiesta di riunione dei deferimenti in epigrafe indicati per ragioni di connessione soggettiva ed in parte oggettiva, così determinata: per il Sig. Giulio Perrucci, sanzione base inibizione di anni 1 (uno) e mesi 3 (tre), diminuita di 1/3 pari a mesi 5 (cinque), sanzione finale inibizione di mesi 10 (dieci); per la Società SSDARL Città di Campobasso, sanzione base penalizzazione di punti 6 (sei) in classifica, oltre all'ammenda di € 2.400,00 (Euro duemilaquattrocento/00), diminuita di 1/3 pari a penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, oltre all'ammenda di € 800,00 (Euro ottocento/00), sanzione finale penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica, da scontarsi nel campionato di Serie D stagione in corso, oltre all'ammenda di € 1.600,00 (Euro milleseicento/00).

Il Tribunale Federale Nazionale — Sezione Disciplinare, accolta la concorde istanza di riunione dei deferimenti, per ragioni di connessione soggettiva ed in parte oggettiva, esaminata la proposta e ritenuta congrua la sanzione finale, adotta il seguente provvedimento:

Il TFN-SD, rilevato che prima dell'inizio del dibattimento I Signor Perrucci Giulio e la Società SSDARL Città di Campobasso hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi di detta norma con la sanzione sopra evidenziata; visto l'art. 23 comma 1 CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l'art. 23 comma 2 CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto a cura della Procura Federale al detto organo giudicante, che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione; rilevato che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del

procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tale caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore Generale dello Sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla revoca della prima decisione; rilevato conclusivamente che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e la sanzione finale indicata risulta congrua.

Comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 00000001083:

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Giulio Perrucci, inibizione di mesi 10 (dieci);
- per la Società SSDARL Città di Campobasso, penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica, da scontarsi nel campionato di Serie D stagione in corso, oltre all'ammenda di € 1.600,00 (Euro milleseicento/00).

Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

(90) - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAZZARIELLO MICHELE (all'epoca dei fatti Delegato ai rapporti con la tifoseria - SLO della Società FC Taranto FC 1927 Srl) - (nota n. 3499/1030 pf16-17 CS/GP/sds del 30.10.2017).

Il deferimento

Il Procuratore Federale, considerato che in data 27/07/17 il Sig. Michele Mazzariello nella propria qualità di SLO del FC Taranto 1927 Srl, in relazione a pregressi fatti a lui ascritti unitamente al Presidente Sig.ra Elisabetta Zelatore e alla Società (attività di indagine nel procedimento disciplinare n. 1030/pf/16-17: "violenta aggressione subita da tesserati della Società Taranto FC 1927 presso il proprio campo di allenamento...");

constatato che nel corso dell'attività istruttoria riferita al menzionato procedimento, sono stati espletati vari atti di indagine, fra i quali assumono particolare valenza le prove specifiche elencate in deferimento, nonchè le audizioni rese dai Sig.ri Elisabetta Zelatore, Roberto Maurantonio, Enrico Altobello, Mariano Stendardo, Elio Nigro, Daniele Guardascione, e dal medesimo deferito Sig. Michele Mazzariello;

preso atto della documentazione attinta presso l'ufficio del P.M. della Procura della Repubblica di Taranto (proc. pen. n. 2872/17 RGNR);

considerato che a seguito del primo deferimento reso dalla Procura Federale nei confronti dei Sig.ri Elisabetta Zelatore (Presidente), Michele Mazzariello (SLO) e della Società FC Taranto 1927 Srl, per le specifiche violazioni contestate a ciascun prevenuto, e vista la comunicazione di conclusione delle indagini notificata alle parti in data 19/06/17, tutti gli interessati proponevano l'applicazione dell'art. 32 sexies CGS, ottenendo il consenso della Procura Generale dello Sport;

atteso che in data 21/08/17 con C.U. n. 49/AA la F.I.G.C. rendeva noto l'accordo intervenuto tra le parti per la definizione del procedimento ai sensi del citato art. 32 sexies CGS;

rilevato che la Sig.ra Elisabetta Zelatore e il Taranto FC 1927 ottemperavano all'onere procedurale ex art. 32 sexies CGS; mentre il Sig. Michele Mazzariello si rendeva inadempiente, per cui la F.I.G.C. con il C.U. 74/AA del 23/10/17 dava atto della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dal Sig. Michele Mazzariello con la Procura Federale, in quanto lo stesso non ottemperava all'accordo nei prescritti termini perentori;

vista la proposta del Sostituto Procuratore;

ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

- il Sig. Michele Mazzariello, all'epoca dei fatti SLO della Società FC Taranto 1927, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, comma 1 CGS, per non aver assunto, nel precipuo rispetto dei compiti assegnati alla propria funzione, ogni e più opportuna iniziativa e intervento finalizzato a prevenire ed evitare l'aggressione perpetrata ai danni dei calciatori della Società FC Taranto 1927 Srl, nel corso dell'allenamento pomeridiano del 22/03/2017.

La memoria

Il deferito non depositava difese a sostegno.

II dibattimento

Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto confermarsi il deferimento con la seguente richiesta sanzionatoria:

- per Michele Mazzariello mesi 9 (nove) di inibizione ed € 4.500,00 (Euro quattromilacinquecento/00) di ammenda.

Nessuno è comparso per il deferito.

La decisione

Il deferimento è fondato per cui merita integrale accoglimento. I fatti contestati sono stati ampiamente documentati dalla Procura Federale tant'è che la violenta aggressione subita da tesserati della Società Taranto FC 1927, presso il proprio campo di allenamento, ha costituito oggetto di una fitta serie di indagini eseguite dall'organo inquirente (federale e ordinario), il cui esito ha assunto uno scontato e univoco risultato colpevolista in danno del Presidente e dello SLO del Taranto, con relativa estensione alla Società per responsabilità diretta e oggettiva. È tuttavia accaduto che il Presidente e la Società si sono premurati di ottenere l'applicazione dell'art. 32 sexies CGS, ottemperando tempestivamente al relativo onere: per tale ragione i due soggetti, già deferiti, non sono più partecipi in questo procedimento.

Di converso il Sig. Michele Mazzariello, in qualità di SLO del sodalizio, pur avendo proposto illo tempore l'applicazione della pena concordata (citato art. 32 sexies CGS), non vi ha ottemperato, imponendo tale comportamento omissivo la promozione del nuovo deferimento odierno avente a oggetto i medesimi fatti occorsi ai tesserati del Taranto per mano di una frangia di tifosi.

Traslando quindi il contegno fattuale dello SLO in comparazione con il contestato art. 1 bis, comma 1 CGS e preso atto che secondo quanto emerge a chiare note dall'istruttoria, la violenta aggressione ebbe effettivamente luogo all'interno del campo di allenamento del Taranto, la violazione sussiste per cui merita l'applicazione della sanzione proposta dalla Procura Federale. La totale assenza di difese da parte del prevenuto, in uno all'evidente disinteresse mostrato per le sorti del procedimento, avvalorano la tesi colpevolista che pertanto viene in tal senso confermata anche dal comportamento silente manifestato durante l'intero iter procedimentale. P.O.M.

Il Tribunale Federale Nazionale — Sezione Disciplinare infligge al Sig. Michele Mazzariello la sanzione di mesi 9 (nove) di inibizione e l'ammendo di € 4.500,00 (Euro quattromilacinquecento).

[94] - DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MASTRONARDI ENZO [all'epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società SS Monopoli 1966 Srl]. SOCIETÀ SS MONOPOLI 1966 SRL - [nota n. 3671/245 pf17-18 GP/GT/ag del 06.11.2017].

Il Procuratore Federale, visti gli atti del procedimento disciplinare n. 245 pf 17-18, avente a oggetto: "Dichiarazioni rese dal Presidente della SS Monopoli, Sig. Enzo Mastronardi a mezzo di un'intervista riportata dal sito "www.tuttolegapro.it" in data 08.10.2017 in ordine all'arbitraggio della gara Monopoli – Siracusa del 08.10.2017 (prot. 2752), iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 12.10.17 al n. 245 pf 17-18";

rilevato che nel corso dell'attività istruttoria compiuta nel procedimento innanzi indicato, sono stati acquisiti elementi istruttori fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa i documenti elencati in deferimento (esposto del Segretario Generale della Lega Pro datato 09.10.2017; copia del foglio di censimento relativo alla stagione sportiva 2017-2018 della SS Monopoli 1966 SrI):

vista la comunicazione di conclusione delle indagini notificata in data 19.10.2017;

letta la memoria difensiva fatta pervenire dal Sig. Mastronardi Enzo e le dichiarazioni rilasciate dallo stesso in data 25.10.2017, a seguito della notificazione della comunicazione di chiusura delle indagini;

rilevato che dagli atti sopra indicati è emerso che:

- a mezzo di un'intervista riportata dal sito www.tuttolegapro.it il Sig. Mastronardi Enzo, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante pro-tempore dotato di poteri di rappresentanza della SS Monopoli 1966 Srl, riferendosi alla prestazione del Sig. Andrea Capone, arbitro della gara Monopoli - Siracusa disputata in data 08.10.2017, utilizzava le seguenti testuali espressioni: "oggi non siamo stati rispettati: pretendiamo - pur essendo Monopoli una piccola realtà - che ci vengano assegnati arbitri che non diano la parvenza della non giustizia" e "ci deve essere il rispetto del regolamento. Io ho partecipato alle riunioni che le Società fanno in Lega: ci sono gli arbitri che ci insegnano le situazioni di regolamento. E oggi non l'ho visto applicato";

- a mezzo della medesima intervista, lo stesso Sig. Mastronardi Enzo, come già evidenziato all'epoca dei fatti presidente e legale rappresentante pro-tempore dotato di poteri di rappresentanza della SS Monopoli 1966 Srl, con riferimento ai criteri di designazione degli arbitri da parte del designatore della C.A.N. Pro, utilizzava le seguenti testuali espressioni: "non è possibile far arbitrare una partita ad un corregionale: si crea sospetto";

ritenuto che le dichiarazioni rilasciate dal Sig. Mastronardi Enzo sono pubbliche, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto destinate ad essere conosciute da più persone per il mezzo e le modalità di comunicazione (pubblicazione su sito internet); e che le stesse dichiarazioni travalicano i limiti di un legittimo diritto alla libertà di critica e opinione, ledendo la reputazione del Sig. Capone Andrea, arbitro della gara Monopoli Siracusa disputata in data 08.10.2017, nonché del designatore della C.A.N. Pro; le medesime dichiarazioni, inoltre, sono lesive dell'istituzione federale nel suo complesso considerata;

considerato che dalle azioni e dai comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore Sig. Mastronardi Enzo, come sopra descritti, consegue la responsabilità diretta della SS Monopoli 1966 SrI;

rilevato che il Sig. Mastronardi Enzo e la SS Monopoli 1966 Srl non hanno provveduto a rettificare le innanzi indicate dichiarazioni; il presidente, poi, nella memoria depositata dopo la notificazione della comunicazione di conclusione delle indagini, ha riferito di aver smentito le dichiarazioni oggetto del presente provvedimento attraverso l'attribuzione di un diverso significato che, tuttavia, contrasta apertamente con il tenore letterale delle stesse;

vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale, ha deferito innanzi al Tribunale Federale Nazionale — Sezione Disciplinare:

1) Il Sig. Mastronardi Enzo, per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, comma 1, e dell'art. 5, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un'intervista riportata dal sito www.tuttolegapro.it, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione del Sig. Andrea Capone, arbitro della gara Monopoli – Siracusa disputata in data 08.10.2017, utilizzando in particolare le seguenti testuali espressioni: "oggi non siamo stati rispettati: pretendiamo – pur essendo Monopoli una piccola realtà – che ci vengano assegnati arbitri che non diano la parvenza della non giustizia" e "ci deve essere il rispetto del regolamento. Io ho partecipato alle riunioni che le Società fanno in Lega: ci sono gli arbitri che ci insegnano le situazioni di regolamento. E oggi non l'ho visto applicato"; nonché per aver espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione del designatore della C.A.N. Pro e dell'istituzione federale nel suo complesso considerata, adombrando dubbi in merito ai criteri di designazione degli arbitri, utilizzando, in particolare, le seguenti testuali espressioni: "non è possibile far arbitrare una partita ad un corregionale: si crea sospetto";

2) la Società SS Monopoli 1966 Srl, per rispondere della violazione degli articoli 4, comma 1, e 5, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore, Sig. Mastronardi Enzo.

La memoria

I deferiti depositavano una unica memoria congiunta vòlta ad affermare la totale estraneità in relazione ai contestati fatti, onde ottenere il proscioglimento dall'addebito, ovvero, in subordine l'applicazione dei minimi edittali. Sostenevano i prevenuti in punto di merito: 1. la mancata presenza della testata "www.tuttolegapro.it" al consesso giornalistico del post partita Monopoli - Siracusa, per cui il tenore lessicale del "virgolettato" veniva disconosciuto dal Presidente sul sito istituzionale del sodalizio "www.monopolicalcio.it"; 2. e 3. la falsità e il travisamento delle contestate espressioni, poiché avulse dal contesto argomentativo della conferenza, in onore alla libertà di critica che non ha mai travalicato i limiti della legittimità.

II dibattimento

Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto confermarsi il deferimento con le sequenti richieste sanzionatorie:

- per il Presidente Sig. Enzo Mastronardi, giorni 20 (venti) di inibizione con l'ammenda € 10.000,00 (Euro diecimila/00);
- per la Società SS Monopoli 1966 Srl, l'ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00). Sono altresì comparsi il Presidente Mastronardi, con l'Avvocato Mastronardi, i quali hanno rimarcato le conclusioni rassegnate in memoria, chiedendone l'accoglimento.

La decisione

Il deferimento è infondato. Sotto il profilo probatorio il deferimento appare congruo e coerente posto che le parti hanno pacificamente ammesso che le frasi incriminate risultano attinte dal sito "www.tuttolegapro.it", sicuramente idoneo a rendere pubbliche le dichiarazioni del prevenuto. Ritiene tuttavia il Tribunale che le affermazioni proferite dal Presidente della SS Monopoli, non siano meritevoli di sanzione sia in onore al successivo disconoscimento svolto dal diretto interessato; e sia all'esame del senso interpretativo insito nel reportage giornalistico e della corretta interpretazione lessicale delle esternazioni ivi contenute. Sotto il profilo oggettivo, la difesa ha sostenuto che il giornalista redattore dell'articolo sul sito internet, non era presente al consesso post partita, circostanza questa che rende alguanto emblematica la stessa consistenza relazionale della cronaca concernente l'intervista del Presidente. Comunque, pur volendo convenire con la tesi della Procura secondo la quale non sussiste rettifica all'eloquio del Presidente del Monopoli (invero la difesa ha riferito in merito a una specifica smentita sul sito "www.monopolicalcio.it"), quest'ultimo ha avuto modo di chiarire che non era nelle sue intenzioni ledere l'altrui reputazione, bensì richiamare il sistema sulla corretta applicazione dei regolamenti e delle sottese dinamiche di designazione arbitrale. La posizione merita guindi un adeguato approfondimento ermeneutico.

Il primo concetto reso dal Presidente e posto all'attenzione dei lettori, presuppone la legittima richiesta di "rispetto" per la sua Società e per il regolamento, invocata a chiare note dal dirigente e dovuta a prescindere da qualsivoglia ingiustizia subita sul campo. La testuale rivendicazione di carattere soggettivo svolta dal deferito ("oggi non siamo stati rispettati"), può essere annoverata esclusivamente nell'àmbito del principio della dignità che costituisce un diritto sacro della persona, e in questo caso anche della Società, per cui stigmatizzare il comportamento di un soggetto (Dirigente) per il solo fatto di aver rivendicato la dignità propria e del sodalizio, costituirebbe un ingiusto verdetto.

L'osservazione di carattere oggettivo riguarda invece il rispetto del regolamento ("ci deve essere il rispetto del regolamento... oggi non l'ho visto applicato"). Le frasi in parola, se bene intrise di un comprensibile risentimento per asserite ingiustizie arbitrali subite da parte del Monopoli (presupposto questo che potrebbe rivelarsi fuorviante ai fini della più serena decisione), non sono da annoverare tra le accezioni proibite nella maniera in cui formulate, tanto è vero che il Presidente pone quale focus della propria intervista, l'applicazione del regolamento, concludendo l'argomento con l'affermazione di non aver visto applicare il regolamento nella giornata specifica.

L'invito rivolto al designatore ("non è possibile far arbitrare una partita da un corregionale: si crea sospetto"), appare essere infine un esplicito consiglio di natura tecnico-sportiva, piuttosto che un travalicamento del legittimo diritto alla libertà di critica e di opinione. Non è dato infatti intravedere in quale asset sia stata lesa la dignità o il decoro del designatore, generalmente o nel dettaglio. La comunicazione è quindi da porre nell'alveo della critica tout court, come tale non punibile anche per ciò che concerne il presupposto della "...non giustizia", posto che il contesto in cui la frase va interpretata è decisamente collocabile nell'auspicio garantista.

L'esegesi che precede consente di poter concludere per la ipotesi scriminante, in quanto nel nostro diritto positivo vige il legittimo diritto di critica che tuttavia deve permanere nella serena rappresentazione e analisi dei fatti occorsi, senza alcuna vessazione o prevaricazione diretta, o in danno di terzi. Rivendicare la propria dignità, pretendere rispetto del regolamento e consigliare un diverso format di designazione arbitrale, a parere del Tribunale, non costituiscono elementi di offesa in danno del sistema, o di terzi, per cui le dichiarazioni in esame non oltrepassano i limiti di un legittimo diritto alla libertà di critica e opinione, per ledere deliberatamente, con coscienza e volontà, la reputazione dell'arbitro della gara Monopoli Siracusa disputata in data 08.10.2017, nonché del designatore della C.A.N. Pro. Appaiono ancor meno lesive dell'istituzione federale considerata nel suo coacervo.

Per tali motivi, il Tribunale proscioglie entrambi i deferiti.

 $P \cap M$

Il Tribunale Federale Nazionale — Sezione Disciplinare proscioglie il Sig. Enzo Mastronardi e la Società SS Monopoli SS Srl.

Il Presidente del TFN Sezione Disciplinare

Cons. Roberto Proietti

""

Pubblicato in Roma il 18 dicembre 2017.

Il Segretario Federale Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale Carlo Tavecchio